

ALLEGATO A

DOCUMENTO DISCIPLINARE TECNICO PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER LA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 1 – Definizione di chiosco e dimensioni

1. Per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico, soggetto a permesso di costruire rilasciato dall'Amministrazione comunale a titolo oneroso.

Articolo 2 – Tipologie, caratteristiche formali e dimensionali

1. Sono di seguito individuate due tipologie di chioschi entro le quali operare, in sede progettuale, la scelta del manufatto idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto:
 - a) chiosco di tipo A: previsto per la collocazione in spazi aperti (piazze, vie, slarghi). Dovrà assumere preferibilmente una pianta poligonale o circolare, al fine di limitarne l'incombenza visiva;
 - b) chiosco di tipo B: previsto per la collocazione in ambienti porticati. Dovrà essere preferibilmente a pianta quadrata o rettangolare, dovendosi adattare al modulo della struttura porticata.
2. Le dimensioni dei chioschi per la vendita della stampa quotidiana e periodica, in conformità al vigente Regolamento Edilizio, devono essere contenute nei seguenti limiti:
 - nell'ambito del centro storico sono ammessi manufatti con ingombro planimetrico di superficie utile pari a 12 mq., fatti salvi casi di particolare tutela del contesto architettonico (portici) per i quali possono essere prescritti ingombri di superficie minore e casi, invece, riferiti ad ambiti di maggiore respiro (slarghi, piazze) che possono sopportare dimensioni maggiori (superficie utile massima pari a mq. 25);
 - nel restante territorio comunale sono ammessi manufatti con ingombro planimetrico di superficie utile massima pari a mq. 25.
3. I chioschi devono essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito indicate, evidenziando che la semplice rispondenza del manufatto alle caratteristiche formali del tipo prescelto non costituisce comunque elemento sufficiente per la concessione della collocazione, stante quanto stabilito ai successivi artt. 3 e 4.
4. Il progetto del manufatto deve illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento.
5. Non sono ammessi elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco, ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante

incernierate, tende, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.), fatta eccezione per eventuali manufatti multifunzionali (totem) da utilizzarsi come deposito dei giornali a disposizione dell'edicolante e come spazio per la pubblicità editoriale, secondo modelli approvati dall'Amministrazione comunale.

6. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non devono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo. A tal fine la progettazione deve far sì che organi di collegamento come dadi, viti, rivetti od altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco.
7. Sul progetto deve essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità del manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, ecc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

Articolo 3 – Criteri di ammissibilità e collocazione dei chioschi di tipo A in spazi aperti

- 1) La collocazione del chiosco di tipo A è concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere motivato da giustificazioni funzionali, costituisce elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione proposta.
- 2) La collocazione del chiosco non è concessa:
 - a) laddove la sua presenza precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestate su monumenti o composizioni spaziali di pregio;
 - b) laddove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi qualificanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione;
 - c) in corrispondenza degli avancorpi in aggetto presenti in alcune piazze;
 - d) laddove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante ed attrattivo del paesaggio urbano;
- 3) L'installazione del chiosco deve essere rispettosa delle norme del Nuovo Codice della Strada, della Legge n. 13/89 e del vigente Regolamento Edilizio. La sua presenza sul suolo pubblico non deve costituire ostacolo al movimento pedonale e veicolare.
- 4) Le proposte di collocazione dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio.
- 5) Il chiosco deve possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificamente indicato al comma 2 dell'art. 2, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento, fermo restando le dimensioni massime di cui al citato articolo.
- 6) Il chiosco non è ammissibile in aree, o a ridosso delle medesime, destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguite dall'Amministrazione comunale ed addebitate al richiedente.

Articolo 4 – Criteri di ammissibilità e collocazione dei chioschi di tipo B in ambienti porticati

1. Lungo i percorsi in ambienti porticati non è ammissibile la collocazione di chioschi nei fronti commerciali interni dei portici, nei tratti porticati occupati da dehors, anche se solo stagionalmente, nonchè laddove la loro presenza comprometta la leggibilità dell'ambiente porticato, sia lungo assi visuali interne al portico, sia da centro strada.
2. Non è consentita altresì l'installazione di chioschi che abbiano ad interferire con visuali prospettiche attestate su monumenti o composizioni spaziali di pregio o effetto.
3. Il chiosco dovrà essere collocato nell'interpilastro in posizione baricentrica rispetto al fornice e da esso distaccato.
4. Non sono consentiti addossamenti a cortine murarie che non rientrino nella dimensione del pilastro su cui il chiosco si attesta.
5. E' consentita la collocazione del chiosco nell'angolo formato dal maschio murario in corrispondenza dell'attraversamento perpendicolare di una via, a condizione che nessun elemento della struttura abbia dimensioni tali da ingombrare il fornice porticato, interferendo così con le visuali interne al portico o con quelle da centro strada.
6. Le dimensioni del chiosco non debbono essere dettate esclusivamente da ragioni commerciali e funzionali, ma adeguarsi alle dimensioni dell'ambiente in cui va ad inserirsi.
7. Il progetto del chiosco deve tener conto dei seguenti criteri di dimensionamento:

Sviluppo in profondità:

- le dimensioni non devono superare gli allineamenti caratteristici della zona porticata in oggetto;
- sul filo esterno (verso via) non è consentito superare il filo del fronte porticato;
- sul filo interno (verso il percorso porticato) lo sviluppo dimensionale deve garantire uno spazio libero per il percorso pedonale non inferiore a mt. 2.

Sviluppo in larghezza:

- in caso di posizionamento ad angolo le dimensioni devono essere contenute all'interno del maschio murario;
- in caso di posizionamento nell'interpilastro la struttura deve essere ubicata in posizione baricentrica rispetto al fornice, distaccata da esso su entrambi i lati.

Sviluppo in altezza:

- non deve essere superata, né con la struttura né con la sovrastruttura (illuminazione, elementi segnaletici, pubblicitari, di richiamo), la linea teorica di demarcazione costituita dalle cornici/fasce decorative all'imposta dell'arco.

Articolo 5 – Prescrizioni tecniche per l'installazione di chioschi di tipo A in spazi aperti

1. Il chiosco deve essere realizzato con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.
2. La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica.

3. Il tetto è di ispirazione tronco piramidale ed è sormontato da calotta sferica da realizzare in lamiera atta ad essere smaltata o da pseudo-lanterna.
 - a) Le falde della copertura sono in rame o lamiera.
 - b) L'aggetto del tetto, rifinito da fascia verticale perimetrale, ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto.
 - c) La parte inferiore dell'aggetto del tetto deve essere dotata di idonea soffittatura. Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto sotto la conversa o grondaia, potrà essere eventualmente inserito un anello di tubi fluorescenti. Tale eventuale apporto illuminante deve essere dotato di mascheratura progettata contestualmente al chiosco ed essere invisibile agli osservatori del medesimo da punto di vista esterno situato oltre la linea di gocciolamento del tetto.
 - d) La calotta sferica di sommità o la pseudo-lanterna caratterizza la copertura e può costituire elemento di protezione e mascheramento di eventuale impianto di aerazione del chiosco.
4. Pareti laterali:
 - a) Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche, o con ante asportabili.
 - b) La superficie di vendita deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.
 - c) Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco. Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili.
 - d) E' consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati.
 - e) E' raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.
 - f) E' vietato l'uso dell'intorno del chiosco per l'esposizione di materiale pubblicitario inerente le testate o gli articoli in vendita presso il chiosco stesso.
 - g) E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purchè di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico (display, orologi, monitors, ecc.). Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla richiesta del titolo edilizio.
 - h) E' consentito l'inserimento di un elemento segnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.
5. L'appoggio a terra del chiosco non deve costituire elemento di disturbo per l'accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto.
6. La distanza dell'appoggio a terra da alberi non può essere inferiore a metri 3 e quella da siepi a metri 1,50. La zoccolatura deve essere continua e lasciata in vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili, e realizzata (o semplicemente rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.
7. Il sistema di illuminazione deve essere il risultato di un progetto unitario. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

8. Le scelte progettuali inerenti materiali e coloriture devono essere verificate ed illustrate in progetto a struttura aperta ed a struttura chiusa.
9. Non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale.
10. In nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature e materiali simili, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni simili.
11. Nel Centro Storico (delimitato dai viali di circonvallazione, limitatamente alla parte interna dei viali) le coloriture debbono attenersi alle indicazioni del seguente prospetto:

ELEMENTO COSTR.	MATERIALE	COLORE – TINTE UNIFICATE RAL		
		A	B	C
		VERDE	ROSSO	GRIGIO
CALOTTA-LANTERNA	ACCIAIO ZINCATO	6028	3011	7016
CONVERSE-GRONDAIE	ACCIAIO ZINCATO	6028	3011	7016
FASCIA-RISVOLTI	ACCIAIO ZINCATO	6028	3011	7016
PANNELLI CIECHI	ACCIAIO ZINCATO	6000	3013	7011
SERRANDE ANTE	ACCIAIO/ALLUMINIO	6000	3013	7011
FALDE DELLA COPERTURA	ACCIAIO/RAME	6000	3013	7011
CONVERSE-GRONDAIE	ACCIAIO/RAME	6000	3013	7011
BASAMENTO	ACCIAIO	6028	3011	7016
CIELO (SOTTOGRONDA)	ALLUMINIO	9016 BIANCO		
PROFIL. BANCO DI VENDITA	ALLUMINIO	7030 GRIGIO		
INTERNI SOFFITTO	ALLUMINIO	9016 BIANCO		
INTERNI PARETI	ALLUMINIO	7030 GRIGIO		

12. Nella rimanente parte del territorio comunale le indicazioni di cui al comma 11 sono da considerarsi indicative.

Articolo 6 – Prescrizioni tecniche per l'installazione di chioschi di tipo B in ambienti porticati

1. Per quanto attiene le superfici, si indica di seguito la differenziazione dell'affaccio su via (con funzione di segnale) dall'affaccio su sottoportico, deputato allo svolgimento delle funzioni di vendita ed esposizione. Non sono ammessi elementi in palese contrasto con il fronte porticato.

- a) Affaccio su via:
 - superficie cieca, caratterizzata da rigore formale, senza forti elementi di contrasto con l'architettura del portico;
 - non è consentita l'esposizione del materiale di vendita, anche se solo a scopo pubblicitario;
 - è consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritti, marchi, ecc.) purchè di dimensioni limitate;
 - è consentito l'inserimento di un elemento-segnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno.
- b) Affaccio su sottoportico:
 - forma compatta, ma funzionale alla vendita, con dilatazione dello spazio verso l'interno per aumentare il più possibile lo spazio espositivo e di vendita;
 - caratterizzazione degli spazi con diversa funzione;
 - sono consentiti oggetti solo all'interno degli allineamenti prescritti, sia a struttura aperta che a struttura chiusa, anche nella previsione dell'inserimento di parti mobili (es.: ante di chiusura notturna);
 - non è consentito l'utilizzo di elementi accessori, integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili.

2. Il fronte di vendita deve essere ubicato sul lato di percorrenza pedonale del portico.
3. Le superfici espositive sono consentite solo sui fronti laterali e su parte del lato di percorrenza pedonale del portico. Dovrà essere presentato un progetto delle soluzioni espositive e pubblicitarie. E' consentito l'uso di sistemi di esposizione automatizzati.
4. L'appoggio a terra potrà essere puntiforme (esistenza di griglie/aeratori nel vano interpilastro) o continuo (ripresa del motivo a zoccolo pieno, per garantire il collegamento formale con le zoccolature sempre esistenti sia sul fronte porticato sia su quello interno al sottoportico).
5. La zoccolatura dell'appoggio a terra deve essere lasciata in vista, non nascosta da elementi espositivi, fissi o mobili ed i materiali di progetto dovranno essere coerenti con quelli del portico.
6. Il sistema di illuminazione deve essere il risultato di un progetto unitario e non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.
7. Le scelte progettuali di materiali e coloriture devono essere verificate a struttura aperta ed a struttura chiusa.
8. Nel caso di inserimento del chiosco in un tessuto caratterizzato da arredi commerciali con valore storico si adotterà il criterio della integrazione e del ridisegno (forme, materiali e colori).
9. Non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale.
10. In nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature e materiali simili, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno o altri disegni simili.
11. Le coloriture debbono essere compatibili con il piano di colore dei portici.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa e costituiscono disciplina degli interventi ex novo, alla quale il progettista dovrà attenersi, scegliendo fra le possibilità offerte quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nell'ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.